

# Trovarisposte

Il commercialista Risposta n. 34

## Le agevolazioni per la stufa a pellet

Per l'acquisto e installazione di una stufa a pellet è possibile usufruire dell'agevolazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie come «opera finalizzata al risparmio energetico»?

LETTERA FIRMATA

L'acquisto e l'installazione di una stufa a pellet può fruire della detrazione del 50% sull'imposta sui redditi delle persone fisiche in quanto intervento idoneo a conseguire un risparmio energetico a norma dell'art. 16-bis, T.U.I.R. 917/1986 e

successive modifiche. Infatti il citato articolo prevede (alla lettera h) che l'agevolazione spetti per le spese sostenute per interventi «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia» e aggiunge che «le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo idonea documentazione» che attesti il conseguimento di risparmi

energetici. Pertanto per poter fruire dell'agevolazione è necessario -effettuare il pagamento della fattura di acquisto con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o partita Iva del beneficiario del pagamento; -farsi rilasciare una certificazione tecnica della stufa con capacità termiche (col certificato del produttore); -indicare i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento nella dichiarazione dei redditi.

**I COMMERCIALISTI**Alessandro Masera e Alessandro Testa  
dell'Ordine commercialisti di Bergamo**RISPOSTA N. 35**

### Due interventi e due detrazioni?

Possiedo un immobile, composta da due soli appartamenti: in uno ci abito e nell'altro ci abita mio padre che ha conservato il diritto di abitazione. A fine 2013 ho iniziato i lavori per rifare il tetto e le facciate, per un costo che supera i centomila euro.

Adesso vorrei fare un altro intervento, solo su uno dei due appartamenti: nello specifico, cambio infissi (riqualificazione energetica), posa parquet e rifacimento bagni.

Domanda: avendo già raggiunto il limite massimo di detrazione con il primo lavoro, posso portare in detrazione anche le spese relative al secondo intervento?

Grazie mille, colgo

### L'occasione per porgere cordiali saluti

LETTERA FIRMATA

Nel caso in cui sullo stesso fabbricato un contribuente, come si evince dalla lettera inviata, realizzi un duplice intervento, in due diverse annualità, con differente provvedimento urbanistico, e posto che si tratti di un intervento distinto ed autonomo rispetto al primo, è possibile godere della agevolazione di euro 96.000,00 per ciascun anno e per ciascun intervento.

I lavori devono riguardare interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, non essendo agevolabili, per il privato, i lavori di manutenzione ordinaria.

Per quanto riguarda, invece, la detrazione relativa al risparmio energetico per sostituzione degli infissi, opera una autonoma detrazione pari al 65% del costo con un limite massimo di spesa pari a 109.091 euro.

**IL NOTAIO**Elio Luosi  
del Collegio notarile di Bergamo**RISPOSTA N. 36**

### Eredità di un bosco accettazione salata

Mio marito, deceduto da poco, ha sottoscritto un preliminare di vendita di un bosco in proprietà con i fratelli in accordo, con scadenza 31.1.2014. Io e i miei figli naturalmente onoriamo l'impegno di vendita. Per questo ci siamo affrettati a preparare l'atto di successione per procedere al trasferimento della proprietà del bosco. Consegnati tutti i documenti richiesti al notaio per tale operazione, la segretaria mi telefona per fissare l'appuntamento per l'atto e contemporaneamente mi dice che quel giorno dovrò versare la cifra di 416 euro per l'accettazione eredità. Sconcertata anche per la sproporzione della cifra richiesta in rapporto alla



quota spettante a mio marito che ammonta a mille euro mi chiedo: 1) L'atto di successione non è un documento ufficiale di acquisizione eredità? Ho pagato oneri dovuti allo Stato, parcelle notarili per il documento preparato (se pago per acquisire è chiaro che accetto), andrò a pagare Irpefe e imposte dovute allo Stato, Regione e Comune che altro devo? A chi serve e a cosa serve a me tale documento? E' possibile fare una semplice dichiarazione di accettazione tacita per chiudere l'atto? Gli art. 474 -475 -476 -477 del c.c. mi danno questa possibilità di accettazione tacita? Se sì, come mi devo comportare con il notaio? grazie infinite.

L. RAVASIO

La dichiarazione di successione è un adempimento di natura fiscale (con cui si comunicano alla amministrazione finanziaria i beni caduti in successione e gli eredi del defunto), ma «non è un documento ufficiale di acquisizione dell'eredità». Quando muore una persona, gli eredi possono o rinunciare o accettare l'eredità;

l'accettazione può essere espressa (tramite atto notarile) o tacita (tramite un comportamento concludente): la vendita del terreno comporta l'accettazione tacita dell'eredità. L'art.2648 del C. C. precisa che si deve trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto di un terreno e ciò per garantire, ex art.2650 C. C., la continuità delle trascrizioni, cioè dei passaggi in capo ai titolari del bene. La mancata trascrizione dell'acquisto a titolo di erede costituisce «un peso per l'immobile», perché espone l'erede alla potenziale azione da parte dell'erede effettivo. Qualora, dopo la vendita, si scoprisse un testamento, l'erede testamentario potrebbe agire nei confronti del compratore e prevalere sull'erede legittimo, travolgendo la vendita effettuata. Per proteggere l'acquirente del terreno è previsto che la trascrizione dell'accettazione tacita precluda all'erede testamentario di agire nei confronti dell'erede legittimo e del suo acquirente. Per questi motivi, il notaio le ha correttamente chiesto di effettuare l'adempimento.

**RISPOSTA N.37**

### Rebus sul diritto di abitazione

Dopo la separazione, la mia attuale compagna, aveva ceduto il «diritto di abitazione» della sua casa di Firenze all'ex suocera. Che è deceduta l'altro ieri. Le domando: 1 - Cosa deve fare, ora, per ratificare l'estinzione del diritto? E' automatica o dovrà rivolgersi ad un notaio o altro professionista? 2 - E per riacquistare l'intero possesso dell'immobile, quali passi dovrà compiere? 3 - Che altro dovrà fare perché, al Comune di Firenze risulti come proprietaria dell'immobile a tutti gli effetti?

LETTERA FIRMATA

Con il decesso del titolare del diritto di abitazione (diritto che consentiva alla ex suocera di abitare gratuitamente la casa), la sua compagna deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, allegando il certificato di morte, che a seguito del decesso, si è verificata la riunione del diritto di abitazione alla nuda proprietà. La sua compagna è ora piena proprietaria del bene. L'estinzione del diritto è automatica, ha efficacia dalla data della morte, ma deve essere «ufficializzata» col detto adempimento. Le imposte sono pari a 71 euro cui va aggiunta la somma per l'onorario. Lei può rivolgersi al notaio di sua fiducia o altro professionista (geometra, architetto o ingegnere). Non è necessario presentare la dichiarazione di successione e pagare imposte ulteriori. La sua compagna, non deve effettuare altri adempimenti per «riacquistare il possesso dell'immobile» e il Comune di Firenze verificherà dal catasto che il nominativo dell'ex suocera è stato depennato.

## @Trova Risposte

Il tuo quesito **Rubrica**  
(barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista  
 Notaio

**Dati del lettore**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

**Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:**

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

**L'ECO DI BERGAMO**